



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Al Capo Dipartimento
per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
SEDE

Al Direttore Generale per
le risorse umane e finanziarie
SEDE

OGGETTO: *Organizzazione e avvio dei corsi linguistici e metodologico-didattici CLIL di cui all'art.36 del DM 851/2017, riservati a docenti di scuola secondaria di II grado.*

Con riferimento all'art. 36 del DM 851/2017 (finanziamenti attività formative Legge 440/1997) relativo ai corsi linguistici e metodologico-didattici per l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera con metodologia CLIL nelle scuole secondarie di II grado, si presentano le azioni da porre in essere da parte degli Uffici Scolastici Regionali per attivare e realizzare i corsi.

I corsi linguistici offrono percorsi formativi strutturati per far raggiungere gradualmente ai docenti di discipline non linguistiche il livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

I corsi metodologico-didattici si caratterizzano come "Corsi di perfezionamento di 20 crediti" da realizzarsi esclusivamente presso strutture universitarie (cfr. Decreto Direttoriale del Personale Scolastico n. 6 del 16 aprile 2012).

Le indicazioni di seguito riportate sono fornite per uniformare le procedure e consentire l'attivazione dei corsi previsti dal D.M. 851/2017.

1. Tipologie dei corsi linguistici

Per permettere ai corsisti di conseguire una adeguata competenza linguistico-comunicativa, devono essere realizzati corsi per i seguenti livelli: da B1 a B2, da B2 a C1, che, a seguito di rilevazione di competenze tramite test di posizionamento, possono articolarsi in sottolivelli intermedi B1+ e B2+.

Per un numero non inferiore a 20 e non superiore a 30 docenti possono essere organizzati:

- "corsi standard" della durata complessiva di 130 ore, articolati con attività sia in presenza sia on-line, in modo da garantire almeno 60 ore in presenza. La durata del corso non deve superare gli otto mesi;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

- "moduli brevi" di un numero inferiore di ore previste per il "corso standard", articolati con attività in presenza e/o on-line, rivolti a docenti che necessitano di un percorso di formazione ridotto per il raggiungimento di livelli prefissati. La durata del corso non deve superare i sei mesi.

L'attività on-line, monitorata da un tutor con elevate competenze linguistiche, didattiche e digitali, deve essere erogata attraverso una piattaforma che presenti i seguenti requisiti di qualità:

- a) ampia offerta di esercitazioni e task di ascolto, lettura, scrittura, parlato e uso della lingua;
- b) contenuti didattici digitali e materiale interattivo;
- c) predisposizione di strumenti per la rilevazione delle attività sviluppate dal corsista;
- d) tracciamento del percorso formativo;
- e) report di monitoraggio individuali e collettivi.

In base alla rilevazione del fabbisogno formativo, gli Uffici Scolastici Regionali possono programmare corsi per docenti DNL di lingua francese, tedesca e spagnola anche con modalità particolari: ad esempio, per gruppi di consistenza inferiore alle 20 unità, attraverso un contributo pro-quota per ogni insegnante iscritto da assegnare ai soggetti erogatori di cui al punto successivo.

2. Modalità di valutazione delle competenze linguistico-comunicative in ingresso e in uscita

I percorsi linguistici sono organizzati sulla base di gruppi classe di livello linguistico omogeneo per docenti:

- in possesso di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati dall'amministrazione scolastica;

- che hanno sostenuto test di posizionamento, coordinati a livello regionale e somministrati su base territoriale, destinati a docenti privi di valida certificazione linguistica o di attestazione di competenza linguistico-comunicativa di corsi frequentati nei piani di formazione precedentemente organizzati.

Al termine di ciascun corso è rilasciato un attestato di competenza linguistico-comunicativa che dà conto della collocazione su uno dei livelli o sottolivelli intermedi QCER e che declina le competenze raggiunte in riferimento alle competenze iniziali.

3. I destinatari dei corsi linguistici e metodologico-didattici: criteri di individuazione

I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:

1. una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici.

I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi linguistici i docenti del proprio Istituto indicati nei punti 1 e 2, che abbiano, in via prioritaria, un contratto a tempo indeterminato con competenza linguistica di ingresso non inferiore al livello B1.

I dirigenti scolastici degli Istituti Tecnici e dei Licei possono candidare per i corsi metodologico-didattici i docenti del proprio Istituto, indicati nei punti 1 e 2, che abbiano acquisito una competenza linguistica pari o superiore al livello B2 del QCER:

- a) certificata da un Ente riconosciuto dal Decreto Direttoriale Prot.n. AOODGAI/10899 del 12/07/2012 e successivi decreti della Direzione Generale per il personale scolastico e acquisita non prima del 2001 (data di pubblicazione del QCER);
- b) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da questo Ministero in precedenti piani di formazione;
- c) attestata dal soggetto erogatore a seguito della frequenza di corsi organizzati da INDIRE, dalla Rete dei Licei Linguistici o da altre Reti di scuole.

Le indicazioni sulle modalità per acquisire le candidature dei docenti ai corsi e le relative iscrizioni dei docenti saranno coordinate dagli Uffici scolastici regionali sia per i corsi linguistici sia per i corsi metodologico-didattici.

Gli U.U.S.S.R.R., interagendo con le scuole-polo, definiranno gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi da trasmettere ai soggetti erogatori dei corsi.

I soggetti selezionati per erogare i corsi linguistici e le Università selezionate per erogare corsi linguistici e/o corsi metodologico-didattici avranno cura di pubblicare sulla piattaforma sofia.istruzione.it i corsi finanziati in modo da garantire ai docenti selezionati a livello regionale l'effettiva iscrizione alle diverse tipologie di corso nella piattaforma per la formazione.

4. Modalità organizzative

Per consentire alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie di impegnare i fondi di cui all'art. 36 del D.M. 851/2017, è necessario che gli Uffici Scolastici Regionali individuino e comunichino, entro il **4 dicembre 2017**, all'indirizzo di posta elettronica formazione.scuola@istruzione.it di questa Direzione Generale, il nominativo dell'unica istituzione scolastica individuata per la gestione amministrativa delle azioni CLIL su scala regionale, selezionandola tra le scuole-polo per la formazione di ambito, operanti in ogni regione.

Le candidature delle scuole-polo regionali saranno valutate e selezionate da una Commissione nominata dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.

La valutazione delle candidature delle scuole-polo prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 20 punti);
- b) efficacia nella gestione di precedenti progetti formativi in favore di personale scolastico con particolare riferimento alla formazione linguistica e/o metodologica CLIL (massimo 30 punti);
- c) capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (20 punti);
- d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative formative dai corsisti, e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

Gli UU.SS.RR., d'intesa con la scuola-polo per la formazione individuata a livello regionale come assegnataria dei finanziamenti, istituiranno una apposita Commissione e, al fine di dare avvio ai corsi entro il **15 febbraio 2018**, vorranno:

- definire le modalità di rilevazione delle candidature dei docenti;
- definire gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi linguistici e metodologico-didattici, previa valutazione delle istanze presentate dalle scuole;
- coordinare l'offerta formativa della scuola-polo per la formazione definendo la collocazione territoriale dei corsi linguistici e metodologico-didattici autorizzati ai sensi del D.M. 851/2017;
- individuare tramite avviso pubblico, a livello regionale, i soggetti che erogheranno i corsi linguistici, favorendo un'organizzazione decentrata dei corsi che limiti gli spostamenti dei docenti sul territorio;
- individuare tramite avviso pubblico, a livello regionale, le Università che erogheranno i corsi metodologico-didattici.

5. Soggetti erogatori dei corsi linguistici

Le scuole-polo per la formazione si avvalgono, per l'erogazione dei "corsi standard" e dei "moduli brevi" di formazione linguistica, della collaborazione, in ordine di priorità, di:

- a) strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo, i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- b) enti culturali di governi stranieri, i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola;



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

- c) Enti e soggetti accreditati e/o soggetti di per sé accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere, che devono avvalersi di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.

6. Soggetti erogatori dei corsi metodologico-didattici

Attesa la specificità della formazione metodologico-didattica che, ai sensi dell' art. 5 del citato Decreto DGPER n. 6 del 16/4/2012, può essere realizzata esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del DM 30 settembre 2011, l'Ufficio Scolastico Regionale avrà cura di nominare una commissione per l'individuazione delle Università del territorio a cui affidare i corsi.

Le Università affidatarie dei corsi possono essere scelte tra quelle:

- indicate nel DM n. 142 del 21 febbraio 2014;
- selezionate da INDIRE, con bando nazionale n. 211 del 26 giugno 2012 per lo svolgimento dei corsi metodologico-didattici;
- presenti a livello regionale, non inserite negli elenchi ai punti a e b, rispondenti ai requisiti richiesti dal DM 30 settembre 2011.

Le Università devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- direzione dei corsi affidata a un professore universitario di I o II fascia, che abbia nel proprio curriculum competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico, metalinguistico o didattico;
- attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera, a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti esterni con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
- proposta didattica conforme ai contenuti della Tabella dell'Allegato B del DD n. 6/2012.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Le strutture universitarie interessate dovranno pertanto presentare una proposta didattica che definisca ruoli e responsabilità dei soggetti che partecipano all'iniziativa formativa, nonché le modalità di attuazione.

I criteri per l'individuazione delle Università dovranno tener conto di:

- esperienze pregresse in ambito CLIL;
- attività di formazione e di ricerca in ambito CLIL;
- pubblicazioni in ambito CLIL del personale della struttura;
- disponibilità a creare rete con altre strutture al fine di qualificare l'offerta;
- dimensione territoriale di riferimento della proposta;
- discipline e i relativi Settori Scientifico-Disciplinari che costituiranno oggetto della formazione CLIL;
- sinergie che si prevede di instaurare con altre strutture.

La decisione finale sarà adottata tenendo conto prevalentemente dei seguenti criteri:

- esigenze territoriali. La commissione terrà conto del numero dei corsi attivabili a livello territoriale e delle necessità correlate ai bisogni formativi relativi ai settori scientifici disciplinari ed alle lingue prescelte;
- capacità operativa dell'Università.

7. Finanziamento dei corsi linguistici e metodologico-didattici

Il finanziamento di ciascuno dei corsi linguistici, di cui al D.M. 851/2017, è pari a euro 8.000,00 (ottomila/00) comprensivo di una somma non superiore al 4% dell'importo complessivo destinata alle spese generali e di monitoraggio, di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 89 del 20 novembre 2013.

Per il "modulo breve" l'importo unitario è calcolato in modo proporzionale al "corso standard", rispetto al numero delle ore di formazione erogate, così come previsto dal D.D.G. n. 864/2015.

Per gli eventuali corsi per docenti DNL di lingua francese, tedesca e spagnola, attivati con modalità particolari (vedi punto 1), il contributo pro-quota per ogni docente non può superare euro 400 per la frequenza a corsi standard ed euro 200 per corsi di breve durata.

Il finanziamento dei corsi metodologico-didattici di cui al D.M. 851/2017, in considerazione delle motivazioni documentate dalle Università già per i corsi relativi al D.M. 351/2014, è fissato in euro 12.000 per ciascun corso. Una quota di finanziamento non superiore al 4% dell'importo complessivo è destinata alle spese generali di gestione amministrativa delle iniziative di formazione. Il numero dei docenti partecipanti a ciascun corso andrà da un minimo di 25 ad un massimo di 35 docenti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Inoltre alla scuola-polo regionale verrà attribuita una quota supplementare non superiore al 5,5 % dei finanziamenti regionali per sostenere le azioni degli Uffici scolastici regionali, per l'eventuale somministrazione di test di posizionamento, l'informazione, la documentazione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio.

Si rimanda alla TABELLA A (Allegato 1) del decreto AOODPIT prot. n. 1225 del 21/11/2017 che riporta il piano di riparto dello stanziamento di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) a livello regionale.

Si ricorda che le risorse finanziarie dei corsi potranno essere impegnate dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie solo a seguito della comunicazione formale al MIUR della scuola polo individuata dal ciascun Ufficio scolastico regionale all'esito della selezione effettuata.

Per i corsi metodologici, al fine di semplificare le attività amministrative, è possibile utilizzare i modelli delle convenzioni tra Università e Istituzione scolastica adottati per la realizzazione dei corsi metodologici relativi al D.M. 351/2014.

Le procedure di rendicontazione dovranno essere effettuate tenendo conto di quanto previsto dall'art. 44 commi 5 e 6 del D.M. n. 851/2017.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Allegato 1 - Tabella A

Regione	Fondi formazione	Quota coordinamento	Totale fondi	n. corsi metodologici	n. corsi linguistici
Abruzzo	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Basilicata	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Calabria	€ 60.000,00	€ 3.216,00	€ 63.216,00	3	3
Campania	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Emilia Romagna	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Friuli Venezia	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Lazio	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Liguria	€ 40.000,00	€ 2.165,00	€ 42.165,00	2	2
Lombardia	€ 164.000,00	€ 8.690,00	€ 172.690,00	9	7
Marche	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Molise	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Piemonte	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Puglia	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Sardegna	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Sicilia	€ 152.000,00	€ 8.059,00	€ 160.059,00	8	7
Toscana	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Umbria	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Veneto	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
	€	€ 76.000,00	€	76	64